

Comune di Cellio con Breia

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N.10
SEDUTA PUBBLICA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
27/04/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIMETRAZIONE DELLE AREE NON CONSIDERATE BOSCO

L'anno **duemilaventidue**, addì ventisette del mese di aprile, alle ore 18:40, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello, risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. TODARO DANIELE - Sindaco	Sì
2. PERINO ANDREA - Consigliere	Sì
3. SPILLERE MASSIMILIANO - Consigliere	Sì
4. MASIERO FRANCESCO - Consigliere	Sì
5. BRACCHI BARBARA - Consigliere	No
6. PEROLIO FEDERICA - Consigliere	No
7. VULLO GRAZIELLA - Consigliere	Sì
8. GALLI ATTILIO - Consigliere	Sì
9. GIULINI EDOARDO - Consigliere	No
10. STOCCHI LORENZA - Consigliere	Sì
11. FRANCHI MARIA LUCE - Consigliere	SI
	Totale Presenti: 8
	Totale Assenti: 3

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Sementilli Dott.ssa Federica, il quale provvede, anche, alla redazione del presente verbale.

Il Sig. Daniele Todaro, nella sua qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIMETRAZIONE DELLE AREE NON CONSIDERATE BOSCO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge Regionale n.4 del 10 febbraio 2009 (Gestione e promozione economica delle foreste), con particolare riferimento all'art.3 (Bosco e foreste), costituito dai seguenti commi:

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma in vigore nella Regione per bosco si intendono i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, con estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. Sono inoltre considerate bosco le tartufaie controllate che soddisfano la medesima definizione.

2. Sono assimilati a bosco:

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi.

3. Non sono considerati bosco le tartufaie coltivate di origine artificiale, l'arboricoltura da legno di cui all'articolo 4, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura, i giardini pubblici e privati e le alberature stradali.

3 bis. Non sono, altresì, considerati bosco:

a) i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età;

b) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;

c) i terrazzamenti in origine di coltivazione agricola;

d) i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.

3 ter. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, individua le fattispecie di cui al comma 3 bis, lettere a), b), c) e d) e definisce modalità e criteri per la loro applicazione.

4. La continuità e l'omogeneità della superficie boscata non è interrotta dai confini amministrativi o di proprietà o da superfici incluse di qualunque altra natura, di estensione inferiore ai 2.000 metri quadrati o di larghezza inferiore ai 20 metri misurata al piede delle piante di confine 5+>e non identificabili come pascoli, prati o pascoli erborati.

5. La colonizzazione spontanea di specie arboree o arbustive su terreni precedentemente non boscati dà origine a bosco quando il processo è in atto da almeno dieci anni.

Tenuto conto del Decreto del Presidente della Giunta regionale 23 gennaio 2017, n. 2/R., Regolamento regionale recante "Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della L.R. 4/2009", attraverso il quale vengono definite modalità e criteri per l'individuazione di porzioni di territorio ricoperte da vegetazione arborea e arbustiva non considerate bosco ai sensi dell'articolo 3 della suddetta L.R. e che per effetti conseguenti all'esclusione dalla definizione di bosco non risultano soggetti:

a) alla disciplina forestale di cui alla l.r. 4/2009;

b) alla disciplina paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), qualora non sussistano altri vincoli di cui agli articoli 136, 142 e 157 del medesimo decreto.

Richiamato l'art.3 del Regolamento in questione (Perimetrazioni comunali), il quale prevede che i comuni o le loro forme associative, provvedono alla perimetrazione delle aree considerate non bosco sulla base di studi e analisi di professionisti abilitati nelle discipline forestali, agronomiche e paesaggistiche, approvando successivamente tale perimetrazione con deliberazione da parte del Consiglio Comunale, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni locali per il paesaggio. In ultimo al comma 3 del medesimo articolo viene definito che *“I comuni o le loro forme associative aggiornano gli strumenti di pianificazione urbanistica recependo tali perimetrazioni, in occasione della prima variante allo strumento”*.

Considerato che nel Comune di Cellio con Breia è attualmente in corso il processo di formazione e approvazione del nuovo P.R.G.C. che ha già visto l'approvazione della proposta tecnica preliminare con Delibera di Consiglio Comunale n.22 del 29/10/2021.

Tenuto conto che si è provveduto ad acquisire da parte del Dott. Corrado Panelli, quale tecnico estensore del nuovo P.R.G.C. per le tematiche geologiche, la relazione redatta ai sensi del D.P.G.R. n.2/r del 23.01.2017, con la quale sono state individuate due aree nell'ambito del territorio comunale, che sebbene ricoperte da vegetazione, non sono da considerare “bosco”.

Atteso che, secondo la procedura prevista dall'art. 3 del Regolamento, è stato acquisito il parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio espresso nella seduta del 24.03.2022 con verbale n.1804/2022, registrato al prot. gen. in entrata al n.1146 in data 25.03.2022;

Ritenuto di provvedere in merito;

Il Sindaco illustra i principali contenuti della relazione redatta dal Dott. Corrado Panelli, con la quale all'interno della perimetrazione delle aree definite non bosco (allegato A alla presente) sono stati individuati i seguenti siti:

- Nucleo in prossimità della Frazione Cerchiera;
- Agglomerato di edifici in prossimità di Loc. San Bernardo (Furnet).

Dallo studio svolto dal professionista risulta che tali aree possano essere considerate *“Nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio di età”*, ai sensi dell'art.2, comma 1 lettera a) del Regolamento e che, conseguentemente, gli interventi di recupero o ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, previo taglio della vegetazione arborea e arbustiva, siano attuabili senza dover preventivamente acquisire l'Autorizzazione Paesaggistica, fatta salva la sussistenza di altri vincoli di natura paesaggistica.

VISTO: il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Tecnico, esaminata la proposta, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
F.to Todaro Arch. Daniele

Con voti favorevoli n. otto, astenuti n. zero, contrari n. zero,

D E L I B E R A

- di **prendere atto** delle premesse che qui si intendono tutte richiamate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di **approvare** la relazione del Dott. Corrado Panelli, redatta ai sensi del D.G.P.R. n.2/r del 23.01.20117, con la quale viene definita la **perimetrazione delle aree non considerate bosco** e pertanto di identificare gli insediamenti in prossimità di Loc. Cerchiera e Loc. San Bernardo (Furnet) e “Nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio di età.”

Successivamente con voti favorevoli n. otto, astenuti n. zero, contrari n. zero,

D E L I B E R A

DI RENDERE IL PRESENTE PROVVEDIMENTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

IL SINDACO
TODARO DANIELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
SEMENTILLI dott.ssa Federica

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta l'avvenuta affissione all'Albo Pretorio del Comune di Cellio con Breia di copia della presente deliberazione per quindici giorni consecutivi dal 23/05/2022 al 07/06/2022

Cellio con Breia, li 23/05/2022.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mollia dott.ssa Antonella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, T.U. delle Leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Cellio con Breia, li .

IL SEGRETARIO COMUNALE
SEMENTILLI DOTT.SSA FEDERICA